



COMUNE DI PESARO

DISCIPLINARE TECNICO CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI L. 10/91 ART. 31 COMMA 3 E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, D. LGS. N. 192/2005 E S.M. e I., L.R. MARCHE 27/5/2008 N. 9 E DELIBERA GIUNTA REGIONE MARCHE 15/12/2008 N. 1837.

BIENNIO 2009/2010

Art. 1. OGGETTO E FINALITA' DEL DISCIPLINARE

1. Il presente documento disciplina le attività di censimento, ispezione e accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di competenza del Comune di Pesaro in attuazione della legge 10/91 art. 31 comma 3 e relativi decreti attuativi, del decreto legislativo 19/8/2005 n. 192 e s.m. e i., della Legge Regione Marche 27 maggio 2008 n. 9 e della delibera di Giunta regionale Marche 15/12/2008 n. 1837.
2. Sono soggetti alle operazioni censimento, ispezione e accertamento, tutti gli impianti termici così come definiti all'Allegato A comma 14 del D.Lgs.192/05 e s.m. e integrazioni.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento le categorie di edifici e di impianti espressamente elencati all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m. e integrazioni.
4. Lo svolgimento del servizio sopra descritto, incluse le eventuali attività sanzionatorie, è di competenza del Comune di Pesaro ovvero del soggetto economico, avente i requisiti tecnici e legali previsti, incaricato dal Comune di Pesaro. In quest'ultimo caso, l'organismo esterno incaricato svolgerà le funzioni di competenza dell'ufficio impianti termici.
5. Il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
6. Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 1 – 2 – 3 e 4 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m. e integrazioni.
7. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 5 – 6 e 7 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m. e integrazioni.

Art. 2. AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Nell'ambito delle attività previste per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici, è istituita la fase di autocertificazione di tutti gli impianti termici/generatori sia di potenza al focolare inferiore a 35kW che di potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW.
2. L'autocertificazione degli impianti termici/generatori di qualsiasi potenza al focolare ha validità biennale. Per il biennio 2009/2010 le attività di autocertificazione partono dal 1 gennaio 2009.
3. L'autocertificazione di ciascun impianto termico (caldaia, caldaia combinata, termocamino, ecc...) e/o di generatori di qualsiasi potenza, è costituita da un Rapporto di controllo tecnico con le caratteristiche di seguito specificate.

L'autocertificazione per essere valida dovrà essere:

- Conforme all'allegato G del D.Lgs. 311/06, per impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35kW;
 - Conforme all'allegato F del D.Lgs. 311/06, per impianti/generatori termici di potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW;
 - Ciascun rapporto di controllo tecnico (allegato F o G) dovrà essere validato mediante apposito "bollino verde" numerato. In considerazione di quanto stabilito dal Comune di Pesaro con determinazione n. 1304 del 29/4/2009 e determinazione n. 1522 del 29/5/2009 gli operatori di settore potranno redigere il rapporto di controllo tecnico mediante moduli numerati emessi dal Comune di Pesaro e riportanti il logo del Comune stesso (modulo prepagato ovvero, in via transitoria, secondo il Mod. H del DPR 412/93);
 - Ciascun rapporto di controllo tecnico dovrà essere compilato da un tecnico avente i requisiti richiesti dalla legislazione vigente e la cui ditta risulti regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e abilitata per gli impianti di cui al Decreto del Ministro Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 art. 1 comma 2 lettera c) e, per gli impianti termici a gas, anche lettera e);
 - Deve essere privo di prescrizioni ovvero di anomalie dell'impianto termico che pregiudicano il funzionamento in sicurezza dello stesso;
 - Consegnato a cura del manutentore, presso le sedi e secondo le modalità indicate dal Comune, entro il 31 gennaio 2010, salvo proroga;
 - Compilato in modo chiaro, completo e intelleggibile in tutti i campi previsti;
 - Non deve risultare mendace;
 - I dati in esso contenuti devono essere congruenti;
 - Sottoscritto dall'operatore che esegue il controllo;
 - Sottoscritto dal responsabile dell'impianto termico per presa visione.
4. Qualora all'interno della singola unità immobiliare siano presenti più apparecchi fissi con funzione di climatizzazione, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, ciascun apparecchio dovrà essere singolarmente autocertificato;
 5. I rapporti di controllo tecnico di autocertificazione (validati con il bollino verde) devono essere redatti in triplice copia. Una copia è trattenuta dalla ditta di manutenzione, una copia deve essere consegnata al responsabile dell'impianto termico e allegata al libretto di impianto/centrale e una copia deve essere

consegnata, a cura del manutentore, all'ufficio impianti termici (il cui indirizzo è indicato pubblicamente durante la campagna di informazione alla cittadinanza).

6. Il costo del bollino per il biennio 2009/2010 è di euro 7,00 stante quanto stabilito dalla Regione Marche con DGR n. 1837 del 15/12/2008; per il Comune di Pesaro tale tariffa non è soggetta ad IVA ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4°, primo periodo del DPR n. 633/1972 e dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 186/E del 6/12/2000;
7. Qualora necessario, il formato del bollino verde numerato sarà approvato con determinazione del dirigente del Servizio competente anche nel caso di eventuali aggiornamenti della normativa.
8. I bollini verdi numerati saranno venduti esclusivamente alle imprese di manutenzione in possesso dei requisiti di legge (Iscrizione CCIAA con abilitazione ai sensi del D.M n. 37/2008 art.1 comma 2 per impianti termici (lettera c) ed impianti gas (lettera e).
9. I responsabili degli impianti termici sono sollevati da oneri concernenti l'acquisizione del bollino verde e dalla consegna della documentazione di autocertificazione. In ogni caso è responsabilità dell'utente accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di controllo/manutenzione, di controllo di efficienza energetica o a cui viene delegata la responsabilità dell'impianto termico (terzo responsabile) possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed effettuino le operazioni di propria competenza.

Art. 3. IMPIANTI TERMICI NON AUTOCERTIFICATI

1. Sono considerati NON AUTOCERTIFICATI per il biennio di riferimento tutti gli impianti termici, apparecchi e generatori di calore rientranti nella definizione di impianto termico di cui al D.Lgs. 192/05 e s.m. e integrazioni, per i quali non è pervenuta l'autocertificazione valida nei modi e nei termini precedentemente specificati.
2. Tali impianti sono ispezionati dall'organismo incaricato, con onere a carico del responsabile dell'impianto termico. L'ispezione degli impianti termici non autocertificati avrà luogo nel periodo compreso tra la scadenza del periodo di autocertificazione e il primo anno del biennio successivo a quello di riferimento, secondo le procedure e le tariffe stabilite nel presente documento.
3. Nel caso in cui durante l'ispezione si accerta che l'utente pur dando incarico di effettuare l'autocertificazione del proprio impianto termico, il manutentore non ha provveduto alla spedizione/consegna della documentazione nei modi e nei termini indicati in precedenza, l'utente potrà trasmettere i documenti con consegna diretta all'ispettore incaricato. Tuttavia l'utente che ha ricevuto la visita ispettiva dovrà corrispondere la tariffa relativa al costo dell'ispezione detratta dell'importo relativo all'autocertificazione. Sarà compito dell'utente rivalersi nei confronti della ditta responsabile della mancata trasmissione. Qualora ciò venga comprovato prima della effettuazione della visita ispettiva l'utente non dovrà corrispondere alcuna tariffa aggiuntiva.

Art. 4. ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

1. L'accertamento documentale è l'insieme delle attività descritte all'Allegato A comma 1 del D.Lgs. 311/06. Scopo dell'accertamento documentale è di verificare che gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda, siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. A tale fine, l'ufficio Impianti termici provvede all'accertamento documentale di tutte le autocertificazioni pervenute.
2. Qualora dall'accertamento documentale si evincano incompletezze, cause di invalidazione dell'autocertificazione pervenuta o anomalie all'impianto termico tali da invalidare l'autocertificazione, si provvede a invitare il responsabile dell'impianto termico a regolarizzare l'impianto termico e/o la relativa documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. L'utente è anche invitato a produrre apposita dichiarazione resa nei modi previsti dall'art. 47 del DPR n. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) attestante la messa a norma delle anomalie contestate ovvero di eliminazione delle cause di invalidazione dell'autocertificazione. La dichiarazione per essere valida deve essere accompagnata dall'attestazione di pagamento prevista per i casi di messa a norma.
4. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno oggetto di controllo a campione. Il controllo sarà a titolo gratuito nei casi di dichiarazioni veritiere. Nei casi di mancata messa a norma o dichiarazione mendace, il costo dell'ispezione è a carico del responsabile dell'impianto con tariffa piena.
5. Qualora le cause che hanno invalidato l'autocertificazione siano imputabili all'operato della ditta di manutenzione, sarà cura del responsabile dell'impianto termico rivalersi economicamente nei confronti della ditta di manutenzione.
6. Trascorso il termine per la regolarizzazione e/o messa a norma, senza che sia pervenuta la documentazione attestante la messa a norma ovvero l'eliminazione delle cause di invalidazione, l'impianto termico viene ispezionato con onere a carico del responsabile dell'impianto termico. In tal caso è dovuta la tariffa intera in funzione della potenzialità dell'impianto termico.
7. Nel caso che dall'accertamento documentale si rilevino anomalie di entità presunta tale da pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose si provvederà, oltre che a programmare delle ispezioni con carattere di urgenza, anche ad informare le autorità competenti in materia di sicurezza.

Art. 5. ISPEZIONE DI IMPIANTI TERMICI

1. Per ispezione di un impianto termico si intende il complesso delle operazioni tecnico/amministrative che il personale tecnico incaricato (ispettori) deve effettuare per accertare l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio comunale, in base a quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto a consentire le ispezioni che l'ufficio impianti termici dispone secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 3 della legge 10/91, dall'art. 9 (commi 2 e 4) e all'Allegato L (comma 12 e 17) del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.
3. Le attività di ispezione di impianti termici con onere a carico del responsabile dell'impianto termico, riguardano le seguenti casistiche di impianti termici:
 - Gli impianti termici/generatori di qualsiasi potenza per i quali non sia pervenuto, nei modi e nei termini fissati, il rapporto di controllo tecnico di autocertificazione o che lo stesso non sia valido.
 - Gli impianti termici/generatori per i quali, nonostante la notifica di anomalia all'impianto termico mediante rapporto di prova consegnato durante l'ispezione, il responsabile dell'impianto non provvede a consegnare, con le modalità e nei tempi previsti, la documentazione concernente l'avvenuta eliminazione delle anomalie contestate;
 - Gli impianti termici/generatori oggetto di accertamento documentale con esito negativo, per i quali il responsabile dell'impianto termico non provvede a consegnare, con le modalità e nei tempi previsti, la documentazione concernente l'eliminazione delle anomalie contestate.

L'organismo affidatario provvede anche ad eseguire ispezioni a campione su impianti termici autocertificati. Tali ispezioni sono gratuite (nel periodo di validità dell'autocertificazione) per gli impianti termici che risultano in regola con la legislazione vigente. Viceversa, per gli impianti con autocertificazione non valida, l'ispezione sarà con onere a carico del responsabile dell'impianto termico secondo le tariffe riportate nel presente documento. Sarà compito del responsabile dell'impianto rivalersi nei confronti della ditta responsabile di eventuali irregolarità nell'autocertificazione.

4. Gli impianti termici di nuova installazione non sono soggetti a verifica nei dodici mesi successivi alla data di prima accensione. E' a cura del responsabile dell'impianto l'onere di provare con documenti oggettivi la regolarità dell'installazione e la data di installazione.
5. Ai sensi dell'allegato L comma 10 del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i. in caso di richiesta, da parte di un singolo utente, di verifica sul proprio impianto termico, l'onere di spesa verrà posto totalmente a carico del richiedente.
6. Le attività di ispezione per gli impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni sono integrate conformemente al comma 4 art. 9 del D.Lgs 192/05 e s.m. e i. e al comma 17 dell'allegato L del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i. L'età del generatore di calore potrà essere desunta dalla dichiarazione di conformità dell'impianto oppure dai dati di targa oppure da altra documentazione ritenuta idonea.
7. Le attività integrative a quelle di ispezione, sono quelle indicate all'allegato L - comma 17 - lettere a) b) e c) del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i. Tali attività sono svolte con onere a carico del responsabile dell'impianto termico con frequenza quadriennale. Per gli impianti termici di potenza nominale al focolare < 35 kW regolarmente autocertificati nel biennio 2009/2010 dette attività sono svolte a titolo gratuito.
8. Le attività di cui ai commi 6 e 7 verranno svolte a decorrere dal termine stabilito per la consegna dell'autocertificazione per il biennio 2009/2010, oppure su richiesta degli utenti.

Art. 6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. L'esecuzione delle ispezioni avviene mediate sopralluogo che l'ispettore incaricato effettua all'interno delle singole unità immobiliari presso cui sono installati impianti termici e/o all'interno della centrale termica. Il responsabile dell'impianto termico assiste, direttamente o tramite persona delegata all'ispezione effettuata a qualsiasi titolo. L'ispezione avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle unità immobiliari.
2. Le ispezioni effettuate dai tecnici incaricati sono mirate ad accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
3. Qualora, durante l'ispezione, il tecnico dell'ufficio impianti termici accerti o identifichi situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone (rischi di incendio, di esplosione, di scoppio, di intossicazione, di folgorazione ecc..) potrà interrompere l'ispezione per tutelare la propria e l'altrui sicurezza. In questi casi, sarà compito del tecnico incaricato di informare tempestivamente il proprio responsabile che provvederà a darne comunicazione al responsabile del competente ufficio del Comune di Pesaro e/o alle autorità competenti.
4. Nel corso dell'ispezione il responsabile dell'impianto termico dovrà mettere a disposizione del tecnico incaricato la documentazione relativa all'impianto termico e precisamente:
 - libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell'impianto termico (generatori di calore, bruciatori ...);

- dichiarazione di conformità dell'impianto termico (per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46) o documento sostitutivo (per es. D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218) ove prescritto;
 - documentazione ISPEL per impianti ad acqua calda di potenza maggiore di 35 kW;
 - libretto di impianto regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare minore di 35kW;
 - libretto di centrale regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW;
 - certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza al focolare superiore a 116 kW.
5. Allo scopo di consentire le necessarie misurazioni, inoltre il responsabile dell'impianto termico provvede a:
- Predisporre l'impianto termico in condizioni che si possa procedere ad effettuare le misurazioni durante il funzionamento;
 - Rendere facilmente accessibile il foro di prelievo dei fumi del generatore di calore;
 - Esibire la documentazione di cui al comma 4 al tecnico che esegue l'ispezione;
 - Sottoscrivere il Rapporto di Prova stilato dal tecnico che esegue l'ispezione;
 - Conservare copia del Rapporto di prova in allegato al Libretto di Impianto/Centrale.
6. Il personale tecnico incaricato, durante l'ispezione effettua le seguenti operazioni e riporta i relativi dati sul rapporto di prova:
- Rileva i dati amministrativi del responsabile dell'impianto termico, dell'occupante, del proprietario, rileva il C.F. o Partita I.V.A. del titolare del contratto di fornitura del combustibile, rileva le principali apparecchiature fisse costituenti l'impianto termico, i relativi dati tecnici e di ubicazione. Verifica la presenza e la validità dell'autocertificazione;
 - Accerta, tramite la documentazione messa a disposizione dal responsabile dell'impianto termico, che i controlli e l'eventuale manutenzione e i controlli di efficienza energetica periodici dell'impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.
 - Controlla i parametri di potenza e di combustione previsti nel libretto di impianto/centrale;
 - Controlla l'idoneità dei locali, lo stato delle coibentazioni, la ventilazione/aerazione dei locali, lo stato della canna fumaria, i dispositivi di regolazione e controllo;
 - Effettua le misurazioni sui generatori di calore in conformità alle normative UNI (per gli impianti a combustibile gassoso e liquido l'attuale riferimento è la UNI10389-1994), ma in nessun caso modificherà il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice regolazione). In mancanza di norme specifiche per la misurazione in opera del rendimento di combustione (ad es. per i generatori a combustibile solido) l'ispettore è esonerato dall'effettuare l'analisi dei prodotti di combustione e si atterrà ai dati rilevati dal manutentore;
 - Riporta sul rapporto di prova i valori dei parametri di combustione, l'esito del controllo di combustione ed eventuali difformità/anomalie dell'impianto termico rispetto alla legislazione vigente (Tali difformità dovranno essere rimosse a cura del responsabile dell'impianto, secondo quanto stabilito in seguito);
 - Riporta sul rapporto di prova i corrispettivi economici dovuti per tariffe e/o sanzioni;
 - Informerà il responsabile dell'impianto riguardo le modalità per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'ispezione.
 - Chiederà la sottoscrizione del Rapporto di Prova e consegnerà la copia che andrà conservata in allegato al Libretto di Impianto/Centrale.

Art. 7. RAPPORTO DI PROVA

1. I risultati delle ispezioni sono trascritti dal tecnico incaricato su un apposito documento, denominato Rapporto di Prova. Il rapporto di prova prevede appositi campi di compilazione conformemente alla normativa vigente. La compilazione del rapporto di prova dovrà essere effettuata principalmente con l'utilizzo di apparecchiature informatiche.
2. Il rapporto di prova è firmato dal tecnico che esegue l'ispezione e che si assume la responsabilità dei dati ivi riportati. Il responsabile dell'impianto termico o un suo delegato sottoscrivono il rapporto di prova per ricevuta e presa visione. Il rapporto di prova costituisce a tutti gli effetti il documento di notifica dell'avvenuta ispezione, delle eventuali anomalie riscontrate dal tecnico dell'ufficio impianti termici e delle somme dovute per tariffe e/o sanzioni.
3. Il rapporto di prova verrà redatto in 3 copie. Una copia sarà consegnata al Responsabile dell'impianto termico che la allegnerà al libretto di impianto o di centrale. Le rimanenti due copie saranno consegnate rispettivamente all'ufficio che effettua i controlli e al Comune di Pesaro per archiviazione e/o eventuali ulteriori controlli.
4. Nei casi in cui il responsabile dell'impianto termico non intenda sottoscrivere il Rapporto di prova, il tecnico procederà all'annotazione sul verbale stesso e sarà cura dell'ufficio impianti termici provvedere alla notifica a mezzo raccomandata A/R con addebito di spesa al destinatario.

Art. 8. ANOMALIE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Eventuali difformità e/o anomalie degli impianti termici, rispetto alla legislazione vigente o alle norme in materia di corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici, rilevate dal tecnico incaricato dell'ispezione, daranno corso alle relative prescrizioni e/o sanzioni che saranno riportate sul rapporto di prova. Le anomalie saranno classificate in funzione delle caratteristiche di rischio per la sicurezza derivanti dai pericoli intrinseci agli impianti termici.
2. In considerazione di quanto previsto dalle normative e dalla legislazione in materia di accertamento e ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici le principali anomalie che potranno essere evidenziate dai tecnici incaricati delle ispezioni rientrano nelle seguenti casistiche principali:
 - 2.1. Accertamenti amministrativi:
 - a1) Assenza della Dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 della D.M. 37/2008 (ove prevista deve essere completa di allegati obbligatori) o di documentazione sostitutiva, in funzione della tipologia dell'impianto termico;
 - a2) Assenza della documentazione ISPEL (ove prevista);
 - a3) Assenza del Certificato di Prevenzione Incendi (ove previsto);
 - b1) Assenza del Libretto d'uso e manutenzione dell'impianto (ai sensi della normativa vigente il libretto d'uso e manutenzione è parte integrante del generatore di calore);
 - b2) Assenza del Cartello articolo 9 comma 8 DPR n°412/1993 (ove previsto);
 - b3) Assenza del Libretto di Centrale/Impianto (in base al combinato disposto dei commi 9 e 11 dell' art. 11 del DPR n°412/1993, ogni impianto termico deve essere munito di libretto di centrale o impianto);
 - b4) Non corretta Compilazione del libretto di centrale/impianto;
 - b5) Assenza degli allegati al libretto di centrale/impianto (incluso la mancata manutenzione programmata). Per allegati si intendono i Rapporti di controllo e manutenzione o Rapporti di controllo tecnico, i Rapporti di controllo ed i Rapporti di prova, rispettivamente previsti dalle norme UNI 10436, UNI 10435, UNI 10389).
 - 2.2. Accertamenti tecnici (anomalie inerenti il non corretto e regolare esercizio dell'impianto termico):
 - c.1) Stato delle coibentazioni del sistema di distribuzione scadente;
 - c.2) Stato canna fumaria scadente;
 - c.3) Dispositivi di regolazione e controllo: ispezione negativa/scollegati;
 - c.4) Verifica sistema di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore negativa;
 - c.5) Inidoneità del locale di installazione dell'impianto termico;
 - d) Foro di prelievo fumi non a norma (la posizione e la conformazione del foro di prelievo fumi sono stabilite al punto 5.1 della norma UNI 10389);
 - e.1) Il valore del CO supera i limiti prescritti (il limite è indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);
 - e.2) Indice di fumosità supera i limiti prescritti (il limite è indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);
 - e.3) Rendimento di combustione inferiore ai limiti prescritti (i limiti di rendimento sono indicati dall'allegato H del D.Lgs 192/05 e s.m. e i.);
 - e.4) Tiraggio scarso o assente
1. A seguito di ispezione con notifica di anomalie dell'impianto termico, il tecnico dell'ufficio impianti termici consegnerà al responsabile dell'impianto termico o alla persona delegata apposite istruzioni per consentire di regolarizzare l'impianto stesso. Il contenuto delle istruzioni spiegherà sinteticamente:
 - le modalità e i tempi entro cui effettuare gli interventi di messa a norma;
 - ubicazione dell'ufficio preposto alla ricezione della documentazione di messa a norma;
 - in quali casi e con quali modalità chiedere una proroga per la messa a norma.
4. Nel corso delle attività di ispezione degli impianti termici, il Tecnico incaricato può trovarsi a dover effettuare il controllo su impianti termici che presentano carenze relative alla sicurezza, quali ad esempio:
 - inidoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
 - inidoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
 - inidoneità dei locali di installazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
 - inefficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi installati (rigurgito di fumi, ostruzione parziale o totale dei condotti ecc.);
 - inefficienza della tenuta degli impianti interni di distribuzione del combustibile;

- presenza di sostanze combustibili in ambienti inidonei (vicinanza a fonti di calore o altre fonti di innesco della combustione);
- manomissione di parti dell'impianto termico (Termostato sicurezza fumi, ecc..)
- impianti termici alimentati a GPL installati sotto il piano di campagna;

In questi casi di evidente rischio per la salute e la sicurezza, il tecnico che esegue l'ispezione provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente, che riportando sul rapporto di prova la frase "Impianto Pericoloso – Se ne sconsiglia l'uso". Provvederà inoltre a informare tempestivamente il proprio responsabile che provvederà a darne comunicazione periodicamente al responsabile del competente ufficio del Comune di Pesaro per i provvedimenti di competenza.

Art. 9. ELIMINAZIONE ANOMALIE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Le difformità/anomalie dell'impianto termico riscontrate in sede di ispezione dell'impianto termico e notificate sul Rapporto di Prova, devono essere regolarizzate a cura del responsabile dell'impianto entro il termine di 60 giorni dalla data dell'ispezione. Per l'eventuale sostituzione dei generatori di calore secondo quanto previsto al comma 10 dell'Allegato L del D.Lgs 192/05 e s.m.e i. il termine è di 300 gg. solari a partire dalla data del controllo. La necessità di voler utilizzare 300 giorni per la sostituzione del generatore di calore deve essere comunicata all'ufficio impianti termici incaricato dal Comune di Pesaro, con raccomandata A/R sempre entro 60 giorni dalla data di ispezione.
2. Per gli interventi che richiedono tempistiche maggiori di 60 giorni a causa della complessità dell'intervento e/o a causa di approvazioni/autorizzazioni di interventi realizzativi, il responsabile dell'impianto o persona delegata può chiedere proroga per l'adeguamento dell'impianto termico per un ulteriore periodo di 60 giorni oltre ai 60 normalmente concessi. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata all'ufficio impianti termici prima dello scadere dei 60 giorni concessi e dovrà essere opportunamente motivata anche attraverso documentazione che attesti la necessità di un periodo di proroga.
3. Entro e non oltre i suddetti termini l'utente dovrà inviare all'organismo incaricato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei modi pervisti all'art. 47 del DPR n. 445/2000, in cui attesta l'avvenuto ripristino dell'impianto termico alle condizioni di legge, unitamente a copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista per l'avvenuta eliminazione delle inidoneità. Nella dichiarazione dovrà essere riportata esplicitamente l'avvenuta eliminazione delle anomalie riscontrate. Infine, in tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto termico dovrà essere inoltre fornita copia della Dichiarazione di conformità prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno soggette a controllo a campione.
4. In caso di omissione di consegna, incompletezza e/o inidoneità della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, l'ufficio Impianti termici provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico del Responsabile dell'impianto termico secondo la tariffa prevista per le seconde ispezioni a fronte di non conformità individuate in precedenza.

Art. 10. MODALITA' DI PREAVVISO

1. L'ispezione dell'impianto termico è effettuata previo comunicazione al responsabile dell'impianto termico stesso. La comunicazione indica la data e l'ora dell'ispezione, una sintesi delle modalità di esecuzione dell'ispezione stessa più altre informazioni sul servizio (Riferimenti normativi - Ufficio di riferimento – Telefono ecc...). La comunicazione a seconda dei casi potrà assumere una delle seguenti forme:
 - per mezzo di comunicazione scritta da trasmettere in tempo utile;
 - per mezzo di accordi diretti o telefonici tra il responsabile dell'impianto ed il personale incaricato, che possono intervenire anche nel corso della giornata prevista per l'ispezione. Tali accordi potranno essere utilizzati nei casi in cui si verifichino imprevisti indipendenti dall'utente o dall'ufficio impianti termici;
 - altre forme di preavviso che comunque garantiscono l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. Qualora l'utente non fosse disponibile per l'ispezione dell'impianto nella data e nella fascia oraria prefissata, l'ispezione potrà essere differita e ri-programmata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 7 giorni di anticipo dalla data programmata per l'ispezione. In questo caso si procederà a programmare una nuova data per la verifica, che sarà comunicata con un preavviso di 7 giorni.
3. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei modi e nei termini di cui sopra, la data e l'ora del controllo sono da intendersi confermati.

Art. 11. ISPEZIONI NON EFFETTUATE PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'UFFICIO PREPOSTO AI CONTROLLI

1. Qualora l'ispezione all'impianto termico non possa essere effettuata per causa non imputabile all'ufficio preposto ai controlli (ad esempio: assenza dell'utente, diniego di accesso, impianto momentaneamente guasto non comunicato, impianto in ristrutturazione non comunicato, ecc..) la comunicazione di

preavviso sarà reiterata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso all'utente. In questo caso non sono più accettate richieste di modifica della data fissata.

2. Qualora anche in questo caso l'ispezione risultasse non eseguibile per causa non imputabile all'ufficio preposto ai controlli, si provvederà a inviare comunicazione al Responsabile del - competente ufficio del Comune di Pesaro informando della turbativa al regolare svolgimento di una funzione pubblica (art. 340 c.p.). Al responsabile dell'impianto sarà comunque addebitata la tariffa di ispezione in funzione della potenzialità dell'impianto termico e l'ispezione sarà effettuata in altra data da concordare con l'ufficio impianti termici.
3. Qualora la potenza dell'impianto termico non sia nota, non essendosi potuto procedere al sopralluogo, ai fini amministrativi si valuterà la tariffa da applicare in funzione del tipo di utenza.
4. In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell'utente oltre all'addebito economico, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'art.16 del D.Lgs 164/2000. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

Art. 12. ISPEZIONI INEFFICACI

1. Qualora l'ispezione sia inefficace cioè non possa avere luogo a causa di inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'utente dovrà sottoscrivere e consegnare all'ufficio impianti termici apposita dichiarazione o rapporto di prova (in caso di ispezione) da cui si evincano le cause che non consentono di effettuare l'ispezione. Le dichiarazioni saranno utilizzate esclusivamente per una corretta gestione del catasto impianti. Per gli utenti che si trovano nelle condizioni di inefficacia dell'ispezione, non sono previste tariffe per l'eventuale visita di ispezione.
2. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno oggetto di ispezione a campione e laddove le dichiarazioni risultassero false e/o mendaci, gli autori saranno segnalati all'autorità giudiziaria competente.
3. In caso di ripristino o di installazione di nuovo impianto termico seguente alla dichiarazione di cui al comma 1, il responsabile dell'impianto termico ha l'obbligo di inviare all'ufficio impianti termici, entro 10 giorni dall'installazione, la scheda identificativa dell'impianto.

Art. 13. IMPIANTI TERMICI DISATTIVATI

1. Sono considerati impianti termici disattivati quegli impianti termici che sono privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto termico non può funzionare;
2. Non rientrano negli impianti termici disattivati, gli impianti termici sui quali è possibile ripristinare la funzionalità completa con semplici interventi di manutenzione (quali ad esempio: collegamento di tubazioni, collegamenti elettrici ecc.);
3. La disattivazione dell'impianto termico, ai fini dell'accertamento e delle ispezioni, può essere accertata dall'ufficio impianti termici mediante sopralluogo diretto oppure mediante opportuna dichiarazione di conformità (completa di allegati obbligatori) da cui si evinca in modo univoco che l'intervento di disattivazione è stato effettuato a regola d'arte da un installatore/manutentore in possesso dei requisiti di legge.
4. Il responsabile dell'impianto termico disattivato per essere esonerato dagli obblighi e oneri previsti dal presente disciplinare, per i periodi di autocertificazione successivi alla data di disattivazione dell'impianto, deve inviare all'ufficio impianti termici, entro 10 gg. dalla data di disattivazione, copia della dichiarazione di conformità unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, concernente l'avvenuta disattivazione. La data di disattivazione deve essere riportata sul libretto d'impianto o di centrale.
5. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, la suddetta dichiarazione dovrà essere inviata, prima della scadenza del periodo di consegna dell'autocertificazione, anche dai responsabili di impianti termici disattivati negli anni precedenti.
6. Qualora il responsabile dell'impianto termico non dichiari la disattivazione dell'impianto nei termini e nei modi sopra stabiliti ovvero effettui una dichiarazione mendace, in caso di ispezione, al responsabile dell'impianto termico sarà addebitato, a titolo di rimborso spese, il costo dell'ispezione secondo il tariffario riportato nel presente disciplinare.
7. In caso di ripristino delle funzionalità dell'impianto termico, il responsabile dell'impianto termico dovrà inviare all'ufficio impianti termici, copia della scheda identificativa dell'impianto entro 10 giorni dal ripristino dell'impianto stesso.
8. L'ufficio impianti termici potrà eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute. Nel caso in cui, a seguito dell'ispezione, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato si darà segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art. 14. TARIFFE DEL SERVIZIO IMPIANTI TERMICI

1. Le tariffe per le attività di autocertificazione, ispezione ed accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici applicate nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Pesaro sono riportate nella seguente tabella:

	Impianti Termici di qualsiasi potenza	Tariffa in €uro
1	Autocertificazione di impianti/generatori termici con potenza al focolare inferiore, maggiore o uguale a 35 kW;	7,00
2	Ispezioni a campione su impianti/generatori termici regolarmente autocertificati;	gratuite
3	Ispezione di impianti termici/apparecchi con potenza al focolare inferiore a 35kW non regolarmente autocertificati;	70,00
4	Ispezione di impianti termici con potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW e fino a 116 kW non regolarmente autocertificati;	100,00
5	Ispezione di impianti termici con potenza al focolare maggiore a 116kW e fino a 350 kW non regolarmente autocertificati;	130,00
6	Ispezione di impianti termici con potenza al focolare maggiore a 350 kW non regolarmente autocertificati;	180,00
7	Maggiorazione per ogni generatore di calore non regolarmente autocertificato;	75,00
8	Ispezione non effettuata per cause non imputabili all'organismo incaricato (vedi art. 11)	100% tariffa di riferimento
9	Presentazione della Documentazione di avvenuta eliminazione di anomalie riscontrate da accertamento o ispezioni	30,00 €uro
10	Seconda ispezione a seguito di non conformità individuate e non regolarizzate nei termini prescritti.	100% tariffa di riferimento

	Attività integrativa di consulenza e diagnosi energetica (D.Lgs. 311/2006 All. L comma 17)	Tariffa in €uro
11	Determinazione del rendimento di produzione medio stagionale e relazione energetica di impianti termici con potenza al focolare minore di 35 kW, regolarmente autocertificati	gratuite
12	Determinazione del rendimento di produzione medio stagionale e relazione energetica di impianti termici con potenza al focolare minore di 35 kW, non autocertificati;	50,00
13	Determinazione del rendimento di produzione medio stagionale e relazione energetica di impianti termici con potenza al focolare maggiore o uguale a 35kW e fino a 116 kW;	80,00
14	Determinazione del rendimento di produzione medio stagionale e relazione energetica di impianti termici con potenza al focolare maggiore o uguale a 116 kW e fino a 350 kW;	100,00
15	Determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto termico e diagnosi energetica di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 350kW e inferiore a 600kW.	120,00
16	Determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e diagnosi energetica di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 600kW .	160,00

Art. 15. MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. Tutte le tariffe, ad eccezione della tariffa di acquisizione dei bollini verdi di autocertificazione ovvero del modulo di autocertificazione, devono essere pagate dal responsabile dell'impianto termico.
2. Il pagamento delle tariffe dovute per le attività descritte nel presente documento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni solari dalla data in cui l'attività si è svolta ovvero nei termini comunicati dall'ufficio impianti termici in conformità a quanto stabilito nel presente documento.

3. Le modalità per il pagamento delle tariffe dovute per le attività descritte nel presente documento e per le eliminazioni di anomalie potranno essere comunicate ai soggetti interessati sia in sede di campagna informativa che mediante il rapporto di prova o mediante comunicazione scritta.
4. Per il biennio 2009-2010 i pagamenti vanno effettuati tramite versamento con bollettino sul conto corrente postale n. 13305610 intestato al "Comune di Pesaro – Servizio Tesoreria" indicando nella causale il *Codice Impianto* e la descrizione del pagamento effettuato.

Art. 16 MOROSITA' NEI PAGAMENTI E SANZIONI

1. Ad eccezione dell'onere di autocertificazione, a carico dei manutentori, e il cui mancato pagamento nei termini comporta la nullità della stessa, le altre tariffe, se corrisposte oltre i limiti consentiti, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa proporzionale alla tariffa stessa.
2. In caso di pagamenti effettuati tra il 31° ed il 60° giorno solare dalla scadenza richiamata all'articolo precedente, l'importo dovuto per sanzione ammonta al 20% della tariffa.
3. In caso di pagamenti effettuati tra il 61° ed il 120° giorno dalle scadenze richiamate all'articolo precedente, l'importo dovuto per sanzione ammonta al 40% della tariffa.
4. Oltre il 120° giorno successivo alla scadenza per il pagamento, il pagamento non corrisposto si considera omesso e la sanzione ammonta al 100% della tariffa.
5. Il responsabile dell'impianto termico che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente è punito con sanzione amministrativa di 500,00 euro. La presente sanzione non si applica ai periodi antecedenti la data di approvazione del presente documento.
6. L'operatore che non provvede a quanto previsto dall'art 7 comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m. e i. è punito con sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ciascuna violazione e comunicazione alla CCIAA per eventuali provvedimenti disciplinari. La presente sanzione non si applica ai periodi antecedenti la data di approvazione del presente documento.
7. Qualora venga accertato che il responsabile dell'impianto termico non abbia provveduto ad eliminare le anomalie segnalate nei modi e nei termini definiti all'art. 4 e/o all'art.9, l'ufficio impianti termici provvederà a irrogare una sanzione di 500,00 euro secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs.192/05.
8. Eventuali responsabilità della Ditta di manutenzione saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 192/05 e ne verrà data comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regime sanzionatorio della normativa statale e regionale vigente.

Art. 17 PAGAMENTI NON EFFETTUATI DEL TUTTO

1. Dopo reiterato tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l'integrale pagamento del dovuto, il Comune adotterà la procedura coattiva di riscossione del credito, secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910 n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta degli interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del dovuto, precisando che non si procede alla contestazione, all'irrogazione della sanzione o all'iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, comprese sanzioni ed interessi, sia pari od inferiore ad € 12,00.

Art. 18 VARIE

1. Qualora durante il corso delle attività previste ai sensi del presente disciplinare si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico - operativo, le disposizioni di cui al presente disciplinare potranno essere modificate in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare il servizio anche nell'ambito di una logica di collaborazione sia con i cittadini interessati che con gli operatori del settore.
2. Il Comune, le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori sono tenuti al rispetto del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4/7/2005 e di quello approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 15-12-2008 che lo integra e modifica automaticamente per le parti con questo difforni e/o in contrasto, e a quanto previsto dagli specifici provvedimenti comunali.
3. Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle attività di censimento, ispezione ed accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, il presente disciplinare verrà, di conseguenza, modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni e tenuto conto dei conseguenti risvolti economici.